



COMUNICATO N. 179/DIV – 8 MARZO 2024

179/568

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 7 MARZO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 7 marzo 2024

11^ Giornata ritorno

GIRONE C

CASERTANA	AUDACE CERIGNOLA	1-1
LATINA	JUVE STABIA	1-3
MONTEROSI TUSCIA	SORRENTO	1-0
POTENZA	BENEVENTO	0-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell'8 marzo 2024, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 7 MARZO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premessi che in occasione delle gare disputate nel corso dell'undicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, JUVE STABIA, LATINA, POTENZA e SORRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala),

rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ

AMMENDA € 2.500,00

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, nel corso della gara:

1. n. 5 fumogeni nel recinto di gioco, al 3°, 10°, 31°, 35° e 55° minuto della gara;
2. n. 5 petardi di forte intensità nel recinto di gioco, al 3°, 6°, 12°, 36° e 42° minuto della gara;
3. n. 1 razzo nel recinto di gioco fuoriuscendo poi all'esterno della Tribuna Centrale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare la pericolosità della condotta sub n. 3, e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, nel corso della gara, n. 3 fumogeni nel recinto di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere nel proprio settore, all'inizio della gara, n. 1 petardo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA € 1.000,00

DI MAIO GIUSEPPE

(JUVE STABIA)

per avere tenuto una condotta non corretta, in quanto, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, sferrava un calcio a un lavandino in plastica situato all'esterno degli spogliatoi stessi, danneggiandolo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR) ED EURO 500 DI AMMENDA

PAGLIUCA GUIDO

(JUVE STABIA)

per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, in occasione di una interruzione del gioco, pronunciava una frase irrispettosa nei confronti della stessa e un'espressione blasfema per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Assistente Arbitrale 1).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LAMBERTINI VINCENZO

(AUDACE CERIGNOLA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VONA EDOARDO

(LATINA)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta in quanto, nel corso di un'azione di gioco, colpiva con un pugno al petto un calciatore avversario.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

CAPOMAGGIO GALO

(AUDACE CERIGNOLA)

DI LIVIO LORENZO

(LATINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

IMPROTA RICCARDO	(BENEVENTO)
KARIC NERMIN	(BENEVENTO)
STARITA ERNESTO	(BENEVENTO)
MBENDE EMMANUEL	(MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

BUGLIO DAVIDE	(JUVE STABIA)
---------------	---------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

HADZIOSMANOVIC CRISTIAN	(POTENZA)
-------------------------	-----------

AMMONIZIONE (VII INFR)

LEONE GIUSEPPE	(JUVE STABIA)
BLONDETT EDOARDO	(SORRENTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

RUGGIERO ZAK	(AUDACE CERIGNOLA)
FABRIZI LUCA	(LATINA)
GORI MIRKO	(MONTEROSI TUSCIA)
ALASTRA FABRIZIO	(POTENZA)

AMMONIZIONE (II INFR)

NICOLETTI MANUEL	(CASERTANA)
ANDREONI CRISTIAN	(JUVE STABIA)
PIEROBON CHRISTIAN	(JUVE STABIA)
CASTORANI MANUELE	(POTENZA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIANCHINI GIANCARLO	(AUDACE CERIGNOLA)
TERRANOVA EMANUELE	(BENEVENTO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze l'8 Marzo 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani